

OPERA PIA
CASA DELLA PROVVIDENZA, ASILO MATERNO e CLINICA SANT'ANNA

ROMA - VIA ARNO N. 90 - ROMA

STATUTO ORGANICO

DEL 15 GIUGNO 1947

T. PAPPAGALLO - ROMA - 1949



SCHEDATO

OPERA PIA
CASA DELLA PROVVIDENZA, ASILO MATERNO e CLINICA SANT'ANNA
ROMA - VIA ARNO N. 90 - ROMA

STATUTO ORGANICO

DEL 12 GIUGNO 1947

SCHEDATO



TITOLO I.

ORIGINE - SEDE - SCOPO - COSTITUZIONE

ART. 1.

L'Opera Pia Casa della Provvidenza, Asilo Materno e Clinica Sant'Anna, in Roma, trae la sua origine dallo spirito altamente benefico e generoso del compianto Padre Guglielmo Whitmee, Generale della Congregazione dei Pallottini, che fondò la Casa della Provvidenza nell'anno 1898 e l'Asilo Materno nel 1903, lasciando erede la prima dei fabbricati e terreni posti tra Via Salaria e Via Garigliano, Via Arno e Via Rubicone, con testamento olografo in data 17 aprile 1907, pubblicato il 1° aprile 1909, atti Notaio Balsi, facendole obbligo di dare ospitalità gratuita all'Asilo Materno.

ART. 2.

La **Casa della Provvidenza** sorta in Roma nei locali situati in Via Salaria angolo Via Arno, nell'anno 1898, fu posta dal Fondatore Padre Whitmee, sotto l'alto Patronato di S. M. la Regina Margherita di Savoia e venne poi eretta in Ente Morale con R. Decreto 17 aprile 1910.

Nel 1932 fu ordinato, dal Governatore di Roma, lo sgombero della Casa della Provvidenza dai fabbricati occupati fino dalla sua fondazione, perchè in istato di fatiscenza e l'Istituto venne trasferito a Frascati nella

*Testamento
di Padre
Whitmee*

ex Villa Sciarra, presa prima in affitto e poi acquistata nel 1940 con parte del ricavato della vendita del terreno di Via Salaria in Roma.

Disgraziatamente l'ex Villa Sciarra veniva rasa al suolo dal bombardamento di Frascati dell'8 settembre 1943; ma grazie ai ricoveri, tempestivamente preparati nel parco, non si ebbero a deplorare nè morti nè feriti.

Alla data odierna l'Istituto, dopo lunghi mesi di peregrinazioni, si trova ancora in Frascati, nella Villa Fumasoni Biondi assegnatagli dalla requisizione, ove però — data l'esiguità dello spazio — i posti di ricovero sono momentaneamente ridotti ad un terzo.

La Casa della Provvidenza ha per fine di ricoverare, assistere ed educare minorenni d'ambo i sessi orfani o figli di genitori privi di mezzi di sussistenza. I maschi possono rimanervi dai diciotto mesi fino ai sette anni; le femmine dai diciotto mesi fino ai diciotto anni.

ART. 3.

L'**Asilo Materno** fu fondato dal Padre Whitmee nel 1903 nei locali di Via Arno n. 90 con l'aiuto di privati benefattori, sotto l'alto Patronato di S. M. la Regina Elena di Savoia e con lo scopo altamente morale di prevenire i delitti che riguardano la maternità e l'infanzia, riabilitando le infelici giovani madri nubili, restituendole all'onestà ed al lavoro; costituendone possibilmente la famiglia, e di offrire alle madri legittime povere un ricovero per gli ultimi giorni di gravidanza e per il parto.

L'Asilo Materno fu il primo sorto in Italia con gli scopi sopra esposti.

ART. 4.

Clinica Santi' Anna. Dopo la guerra 1915-1918 le condizioni economiche della Casa della Provvidenza e dell'Asilo Materno erano molto disagiate, tanto da compro-

metterne la continuità. Nella primavera del 1922 la Contessa Bice Brusati Pedotti, allora Vice Presidente, dedicatasi all'Opera del compianto Fondatore fin dal 1899, ebbe l'iniziativa, appoggiata dal Governo, di creare la Clinica Sant'Anna per ostetricia e ginecologia, che fu costruita sul terreno tra Via Arno e Via Garigliano, facente parte del lascito di Padre Whitmee, col preciso scopo di integrare, con l'intero ricavato della sua gestione, i mezzi necessari alla Casa della Provvidenza e all'Asilo Materno.

Soltanto nel giugno 1925 la Clinica poté essere ultimata ed iniziò il suo regolare funzionamento.

ART. 5.

Con R.D. 14 dicembre 1942 il complesso delle tre istituzioni, che in precedenza avevano separato bilancio, assumeva la denominazione di « OPERA PIA CASA DELLA PROVVIDENZA, ASILO MATERNO E CLINICA SANT'ANNA », con bilancio unico.

ART. 6.

L'Opera Pia, oltre i fabbricati di Via Arno e Via Garigliano, ove hanno sede l'Asilo Materno e la Clinica Sant'Anna e oltre tutto l'arredamento e attrezzature di entrambi gli Istituti, compreso un modernissimo gabinetto di radiologia, possiede:

- a) un terreno fabbricabile di mq. 30.000 sulla Via Cassia Antica in località Acquatraversa;
- b) altro terreno in Frascati mq. 3.000 di parco e altrettanto di orti a coltivazione intensiva, facente parte dell'ex Villa Sciarra;
- c) titoli di Stato per un capitale nominale di lire 58.400.

TITOLO II.

DEI PATRONI

ART. 7.

Sono Patroni persone di conosciuta rispettabilità che, simpatizzando per questa Opera Pia, si impegnano di versare un contributo annuo non inferiore a L. 1.500.

ART. 8.

I Patroni, riuniti in Assemblea, hanno diritto di nominare due rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione.

Perchè possa valersi di questa facoltà, la categoria dei Patroni deve raggiungere, alla data di convocazione per la nomina di tale rappresentante, il numero di almeno venti.

ART. 9.

Nella riunione in Assemblea ogni Patrono ha diritto ad un voto. Un Patrono può delegare per iscritto il suo voto ad un altro Patrono. Ogni Patrono non può avere più di una delega.

Per la validità delle Adunanze occorre l'intervento della metà più uno dei Patroni e dei loro delegati.

TITOLO III.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 10.

L'Opera Pia è diretta e amministrata da un Consiglio composto di nove membri compreso il Presidente. Tutti i membri devono avere i requisiti voluti dalla legge 17 luglio 1890 n. 6372 articoli 11 e 12.

ART. 11.

I nove Consiglieri sono nominati nel modo seguente:

- n. 2 dalla categoria dei Patroni
- » 1 dal Comune di Roma
- » 1 dall'Amministrazione Provinciale di Roma
- » 1 dall'O.N.M.I.
- » 1 dal Provveditorato agli Studi
- » 1 dall'Ente di Assistenza di Roma
- » 1 dalla Croce Rossa Italiana
- » 1 dal Preside della Facoltà di Medicina della Università di Roma.

ART. 12.

Nel caso previsto al capoverso dell'art. 8 e cioè che non si sia raggiunto il numero prescritto di venti Patroni, la nomina dei Consiglieri di spettanza della categoria dei Patroni stessi è demandata al Prefetto di Roma.

Eguale procedura verrà seguita qualora l'Assemblea dei Patroni, convocata per la terza volta, non raggiunga il numero dei presenti previsto dall'art. 9 comma 2°.

ART. 13.

Tra i nove membri del Consiglio di Amministrazione è necessario vi siano dei tecnici per portare competenti

lumi su questioni inerenti al buon andamento dei tre Istituti.

Pertanto, oltre al Consigliere designato dal Preside della Facoltà di Medicina dell'Università di Roma, vi dovranno essere:

- un avvocato
- un ingegnere
- un insegnante
- un esperto in materia di pubbliche amministrazioni
- un esperto in opere assistenziali.

Per raggiungere tale fine, dovrà provvedere l'Autoretà Tutoria interessandone gli Enti cui, come detto nell'articolo precedente, spetta la nomina dei Consiglieri.

ART. 14.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno un Presidente ed un Vice Presidente.

Alle cariche di Presidente e di Vice Presidente possono essere nominate anche le donne, ma non entrambe le cariche possono essere tenute da Consiglieri dello stesso sesso.

ART. 15.

Il Consiglio di Amministrazione provvede altresì alla nomina del Segretario e del personale dell'ufficio di segreteria e di contabilità, a norma delle disposizioni del regolamento organico vigente; nonchè alla nomina di un ingegnere per la consulenza tecnica, occorrente per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati nei quali si svolge l'attività dell'Opera Pia.

ART. 16.

Il Consiglio di Amministrazione si rinnova ogni quattro anni e i Consiglieri uscenti possono essere rieletti.

Coloro che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive decadono dalla carica.

Rendendosi vacanti, per qualsiasi motivo, dei posti nel Consiglio, sarà rispettivamente provveduto alla sostituzione.

ATR. 17.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce normalmente nell'ultima decade di ogni mese ed anche in altre sedute straordinarie per trattazione di affari urgenti, in base a disposizioni del Presidente, o su richiesta di almeno tre dei suoi componenti.

ART. 18.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione, per essere valide, debbono avere l'intervento di almeno cinque membri, compreso il Presidente.

ART. 19.

Il Consiglio di Amministrazione esamina e approva i bilanci da essere inviati all'Autorità Tutoria, delibera il regolamento organico e quello di servizio interno, decide in merito ai contratti, agli appalti e alle forniture. Promuove — quando occorra — le modificazioni dello Statuto e in genere delibera intorno ad ogni altro oggetto che interessi l'andamento economico e disciplinare dei tre Istituti, e che — in qualsiasi modo — ne impegni la amministrazione e il patrimonio.

ART. 20.

Il Segretario compila i verbali delle deliberazioni adottate nelle sedute consigliari.

I verbali dovranno essere firmati da tutti gli intervenuti e sarà fatta menzione se alcuno di essi si allontani, se ricusi di firmare o se ne sia impedito.

ART. 21.

Il servizio di Tesoreria è affidato ad un istituto bancario in base ad apposito capitolato, approvato dall'Autorità Tutoria.

TITOLO IV.

PRESIDENZA

ART. 22.

Il Presidente sovrintende a tutto quanto riguarda l'Ente. Egli provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e, nei casi di urgenza, dà — nei limiti del bilancio — le disposizioni che reputa necessarie, sulle quali poi riferirà al Consiglio stesso per ottenere la ratifica. Quando lo ritenga opportuno delega a uno o più Consiglieri particolari mansioni.

Convoca le adunanze, regola la trattazione degli oggetti posti all'ordine del giorno, dirige le discussioni e formula le deliberazioni. Rappresenta legalmente l'Opera Pia anche nei rapporti con i terzi; firma gli atti e i contratti, la corrispondenza di ufficio, gli ordini di pagamento ed in genere provvede alla trattazione ed alla espletazione di tutte le pratiche inerenti all'Opera Pia, anche per quanto riguarda i rapporti con la Casa Generalizia Provinciale delle religiose che prestano servizi nei tre Istituti.

Le deliberazioni, i provvedimenti, i contratti ed ogni atto che emani dalla Istituzione, dovranno, oltre la firma del Presidente, avere quella del Segretario. I mandati di pagamento dovranno essere muniti della firma del Presidente e di quella di uno dei Consiglieri, all'uopo delegato, oltrechè di quella del Segretario.

ART. 23.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nella trattazione delle pratiche e lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento, anche nella rappresentanza legale e in tutti i suoi poteri di cui all'articolo precedente.

ART. 24.

In caso di assenza del Vice Presidente, uno dei Consiglieri sarà designato dal Presidente ad assumerne provvisoriamente le funzioni.

TITOLO V.

CASA DELLA PROVVIDENZA

ART. 25.

Le condizioni per l'ammissione dei minorenni sono:

- a) per le femmine di avere compiuto il diciottesimo mese di età e di non aver oltrepassato il settimo anno;
- b) per i maschi di avere compiuto il diciottesimo mese di età e di non aver oltrepassato il quarto anno;
- c) di avere subito una preventiva visita da parte del Sanitario dell'Ente che accerti condizioni fisiche compatibili col ricovero.

ART. 26.

I ricoverati si distinguono in due categorie:

- a) ricoverati a carico dello Stato, dell'O.N.M.I., di Enti cittadini e di privati;
- b) ricoverati a carico dell'Opera Pia.

ART. 27.

Per i ricoverati a carico dello Stato, dell'O.N.M.I., di Enti cittadini e di privati viene corrisposta una retta mensile adeguata, per quanto possibile, al costo del mantenimento.

Per essere ricoverati interamente o in parte a carico dell'Opera Pia sono necessarie le seguenti condizioni :

- a) essere privi di parenti cui spetti la somministrazione degli alimenti a norma di legge;
- b) avere i genitori inabili al lavoro, oppure detenuti in carcere;
- c) avere i genitori in condizioni di controllata povertà.

E' vietata ogni diversità di trattamento fra i ricoverati accolti gratuitamente e quelli ammessi a pagamento. Le fanciulle saranno tenute all'aperto quanto più possibile specialmente per gli esercizi ginnastici, per la ricreazione ed anche per l'esecuzione di quei lavori che non richiedono attrezzi fissi.

ART. 28.

La disponibilità dei ricoveri della Casa della Provvidenza, in condizioni normali, fu sempre di centocinquanta posti.

Il numero dei ricoveri gratuiti viene di volta in volta stabilito dal Consiglio di Amministrazione il quale, in casi speciali, ha facoltà di trattenere le femmine fino al compimento del 21° anno di età.

ART. 29.

La Presidenza può dimettere in qualsiasi tempo :

a) quei ricoverati che si rendono colpevoli di mancanze riconosciute gravi anche a giudizio della Madre Superiora preposta alla Direzione dell'Istituto e di due Suore;

b) coloro che per sopravvenuta infermità, non suscettibile di guarigione, non possono più partecipare agli atti della vita in comune;

c) infine la Presidenza potrà sempre dimettere ricoverati a carico dell'Istituto, i cui parenti, per migliorate condizioni economiche, abbiano cessato di trovarsi in stato di indigenza.

ART. 30.

La Direzione dell'Istituto e l'educazione morale e religiosa è affidata a Suore nelle persone di una Madre Superiore e di Suore insegnanti ed esperte in lavori femminili ed in economia domestica. L'istruzione elementare e media è impartita secondo gli ordinamenti scolastici statali; le femmine vengono avviate a lavori di cucito, maglieria ed economia domestica ed in modo da prepararne delle buone operaie, donne di casa e madri di famiglia.

Fanno parte del personale addetto all'Istituto, oltre le suore, un cappellano, un medico ed un congruo numero di inservienti di sesso femminile.

ART. 31.

Gli alunni, i quali abbiano sufficientemente profitato dell'insegnamento professionale, lavorino nell'Istituto o fuori con deliberazione del Consiglio amministrativo, sono ammessi alla compartecipazione degli utili dei lavori cui presero parte, nella misura da determinare nel Regolamento.

L'Amministrazione curerà che i valori degli alunni addetti alle officine ed aziende private non siano inferiori alla misura normale.

Le quote spettanti agli alunni sono depositate mensilmente presso la Cassa postale di risparmio mediante libretti individuali, da consegnare a chi di diritto alla uscita degli interessati dall'Istituto.

TITOLO VI.

ASILO MATERNO

ART. 32.

Sono ammesse all'Asilo Materno le giovani gestanti nubili in istato di abbandono materiale e morale e le mogli legittime che, per condizioni fisiche ed economiche, sono bisognose di soccorso.

ART. 33.

Le ricoverate si distinguono in due categorie:

- a) ricoverate a carico dell'O.N.M.I. o di privati;
- b) ricoverate a carico dell'Istituto.

ART. 34.

Nell'Asilo Materno sono stabiliti due reparti:

a) uno per le nubili, le quali in casi specialissimi possono essere ricoverate anche nei primi mesi di gravidanza, mentre di regola l'ammissione avviene all'ottavo mese di gestazione;

b) l'altro per le coniugate. A queste si provvede ricoverandole nella Sezione Economica della Clinica Sant'Anna di cui all'art. 36.

La disponibilità dei posti letto è di n. 60.

ART. 35.

L'assistenza sanitaria dell'Asilo Materno è affidata a medici specializzati in ostetricia ed al pediatra della Clinica Sant'Anna, nonchè a due ostetriche.

L'assistenza spirituale, morale e materiale alle madri nubili viene espletata dalla Madre Superiora, da alcune Suore e da un Cappellano.

Le ricoverate sono adibite ad impieghi di guardaroba, stireria, cucito, ecc., secondo le compatibilità del loro stato fisico.

TITOLO VII.

CLINICA SANT'ANNA

ART. 36.

La Clinica Sant'Anna per assistenza ostetrica e ginecologica, con ingresso in Via Garigliano n. 55, ha reparti di prima, di seconda classe ed una Sezione Economica